

Copia



REPUBBLICA ITALIANA  
**COMUNE DI VILLADOSSOLA**  
PROVINCIA DEL VERBANO-CUSIO-OSSOLA

N. 187 Reg. Delib.  
**VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

**OGGETTO: INDIRIZZO INTERPRETATIVO SULLE MODALITA' APPLICATIVE DELL'ESCLUSIONE ICI L. 24/7/08 N. 126, CON RIFERIMENTO ALLE UNITA' IMMOBILIARI POSSEDUTE IN ITALIA A TITOLO DI PROPRIETA' O USUFRUTTO DA ITALIANI NON RESIDENTI IN ITALIA ED ISCRITTI ALL'A.I.R.E.**

L'anno duemilaotto addì quindici del mese di dicembre alle ore 17.30, convocata con appositi avvisi si è riunita la Giunta Comunale nella solita sala del Municipio e fatto l'appello nominale risultano:

Cognome e Nome	Presente
1. BARTOLUCCI MARZIO - Sindaco	Sì
2. PERUGINI MARCELLO - Vice Sindaco	Sì
3. SQUIZZI CARLO ALBERTO - Assessore	Sì
4. PAGANONI ANDREA - Assessore	Sì
5. SALSI SERGIO - Assessore	Sì
6. DE ROSA FAUSTA - Assessore	Sì
Totali Presenti:	6
Totali Assenti:	0

Risultano assenti giustificati i Signori: suindicati.

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Dott.ssa Munda Fernanda

Il Sig. BARTOLUCCI MARZIO nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e constata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta, invitando la giunta comunale a deliberare in merito all'oggetto.

## LA GIUNTA COMUNALE

**VISTO** l'art. 52, comma 1 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in base al quale «*le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti*»;

**VISTO** l'art. 1 D.L. 27 maggio 2008 n. 93, convertito in L. 24 luglio 2008 n. 126 (*Esenzione I.C.I. prima casa*) il quale dispone che:

«1. A decorrere dall'anno 2008 è esclusa dall'imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.

2. Per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si intende quella considerata tale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, nonchè quelle ad esse assimilate dal comune con regolamento o delibera comunale vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9 per le quali continua ad applicarsi la detrazione prevista dall'articolo 8, commi 2 e 3, del citato decreto n. 504 del 1992»;

**CONSIDERATO** che il Ministero delle Finanze, nella risoluzione del 5 giugno 2008 n. 12/DF, esplicativa delle modalità applicative dell'esclusione I.C.I. introdotta dal D.L. 27 maggio 2008 n. 93, convertito in L. 24 luglio 2008 n. 126, ha specificato, con riferimento alle unità immobiliari possedute in Italia a titolo di proprietà o di usufrutto dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato ed iscritti all'A.I.R.E., che le stesse devono ritenersi escluse dal beneficio in questione, in quanto non espressamente citate dalla norma che ha sancito quali siano gli immobili esclusi dall'applicazione dell'imposta, la quale norma – essendo di stretta interpretazione – non può, per questo motivo, essere applicata al di fuori delle ipotesi tipiche e tassative indicate;

**CONSIDERATO** che il Ministero delle Finanze, nella stessa risoluzione, ha poi evidenziato che a tali unità immobiliari dovrà continuare ad essere riconosciuta, a norma dell'art. 1, comma 4bis D.L. 23 gennaio 1993 n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 marzo 1993 n. 75, la detrazione di base di cui all'art. 8, comma 2, del D. Lgs. n. 504 del 1992, a condizione che le stesse non risultino locate;

**CONSIDERATO** altresì che il Ministero delle Finanze, sempre nella medesima risoluzione, ha evidenziato che, tuttavia, tali unità immobiliari potranno godere dell'esenzione dall'I.C.I. nel caso in cui i regolamenti comunali, vigenti alla data del 29 maggio 2008, ne abbiano espressamente previsto l'assimilazione all'abitazione principale, in quanto il richiamo contenuto nel regolamento comunale renderebbe applicabile l'esclusione dall'imposta espressamente prevista dall'art. 1, comma 2 D.L. 27 maggio 2008 n. 93, convertito in L. 24 luglio 2008 n. 126;

**CONSIDERATO** quindi che, a fronte di quanto indicato in tale risoluzione, il Ministero delle Finanze ha quindi dedotto che l'esclusione dall'I.C.I. potrebbe essere accordata soltanto nel caso in cui i regolamenti comunali, vigenti alla data del 29 maggio 2008, abbiano espressamente previsto l'assimilazione all'abitazione principale delle unità immobiliari possedute in Italia a titolo di proprietà o di usufrutto dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato ed iscritti all'A.I.R.E., mentre in tutte le altre ipotesi continuerebbe ad essere riconosciuta a tali unità immobiliari la detrazione per abitazione principale e l'eventuale aliquota agevolata prevista dai singoli Comuni, a condizione che le stesse non risultino locate;

**CONSIDERATO** che il regolamento I.C.I. del Comune di Villadossola, vigente alla data del 29 maggio 2008, non prevedeva alcuna espressa assimilazione all'abitazione principale nei riguardi delle unità immobiliari possedute in Italia a titolo di proprietà o di usufrutto dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato ed iscritti all'A.I.R.E.;

**CONSIDERATA** l'impossibilità di procedere a modificare il regolamento I.C.I., in quanto anche l'eventuale introduzione di tale assimilazione, per quanto direttamente operativa nei confronti dei contribuenti, non potrebbe comunque determinare il diritto del Comune di ottenere la restituzione da parte dello Stato della minora imposta percepita in relazione alle unità immobiliari possedute in Italia a titolo di proprietà o di usufrutto dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato ed iscritti all'A.I.R.E., essendo tale modifica successiva alla data del 29 maggio 2008;

**VISTO** peraltro l'art. 1, comma 4<sup>ter</sup> D.L. 23 gennaio 1993 n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 marzo 1993 n. 75, il quale dispone che «*ai fini dell'applicazione dell'articolo 7, comma 3, quarto periodo, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, e dell'articolo 8, comma 2 D.Lgs. 504/1992, per i cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare*

**posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata»;**

**RITENUTO**, alla luce di quanto disposto da tale articolo, che il Legislatore abbia espressamente sancito l'assimilazione all'abitazione principale delle unità immobiliari possedute in Italia a titolo di proprietà o di usufrutto dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato ed iscritti all'A.I.R.E. e che, pertanto, ai fini dell'esclusione dall'I.C.I. di tali unità immobiliari, non si renda necessaria alcuna assimilazione a livello regolamentare, dovendosi considerare erroneo quanto indicato dal Ministero delle Finanze nella risoluzione del 5 giugno 2008 n. 12/DF, in cui è stato altresì citato il comma 4bis del D.L. 16/1993, in luogo del comma 4ter dello stesso Decreto Legge;

**VISTO** in tal senso quanto disposto dalla Corte di Cassazione, Sezioni unite civili, nella sentenza 9 ottobre – 2 novembre 2007 n. 23031, nella quale è stato ribadito che:

- la circolare amministrativa, per la sua natura e per il suo contenuto (di mera interpretazione di una norma di legge), non può spiegare alcun effetto giuridico nei confronti di soggetti estranei all'amministrazione, né acquistare efficacia vincolante per quest'ultima, essendo destinata esclusivamente ad esercitare una funzione direttiva nei confronti degli uffici dipendenti, senza poter incidere sul rapporto tributario, tenuto anche conto che la materia tributaria è regolata soltanto dalla legge, con esclusione di qualunque potere o facoltà discrezionale dell'amministrazione finanziaria (in questa prospettiva cfr. Cass. Civ, Sez. I, 25 marzo 1983 n. 2092 e 17 novembre 1995 n. 11931; Cass. Civ, Sez. V, 10 novembre 2000 n. 14619 e del 14 luglio 2003 n. 11011);

- la circolare nemmeno vincola gli uffici gerarchicamente sottordinati, ai quali non è vietato di disattenderla, senza che per questo il provvedimento concreto adottato dall'ufficio (atto impositivo, diniego di rimborso, ecc.) possa essere ritenuto illegittimo «per violazione della circolare»: infatti, se la (interpretazione contenuta nella) circolare è errata, l'atto emanato sarà legittimo perché conforme alla legge, se, invece, la (interpretazione contenuta nella) circolare è corretta, l'atto emanato sarà illegittimo per violazione di legge;

**RITENUTO** pertanto opportuno, alla luce di quanto sopra, disattendere il dettato della risoluzione del 5 giugno 2008 n. 12/DF e riconoscere la spettanza dell'esclusione dall'I.C.I., a fronte della loro assimilazione *ope legis* all'abitazione principale, nei confronti di tutte le unità immobiliari possedute in Italia a titolo di proprietà o di usufrutto dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato ed iscritti all'A.I.R.E., a condizione

che le stesse risultino non locate, senza necessità che in tal senso si renda necessaria alcuna espressa assimilazione a livello regolamentare;

**RITENUTO** infine opportuno che l'Ufficio Tributi provveda a rendere nota l'applicabilità di tale esclusione a tutti i contribuenti iscritti all'A.I.R.E. che risultino in possesso dei requisiti di legge, anche con riferimento all'imposta relativa all'anno 2008, disponendo altresì gli eventuali rimborsi dell'imposta versata da tali soggetti a titolo di acconto I.C.I. per l'anno in corso;

**RITENUTO**, in tal senso, di fornire espressa indicazione al Funzionario Responsabile dell'Ufficio Tributi, nonché al Segretario comunale, affinché provvedano a certificare entro il 30 aprile 2009, ai sensi dell'art. 77bis comma 32 L. 133/2008, il minor gettito I.C.I. derivante dall'applicazione *ope legis* di tale esclusione nei confronti di tutti i contribuenti iscritti all'A.I.R.E. che risultino in possesso dei requisiti di legge, a prescindere dall'assimilazione all'abitazione principale delle unità immobiliari dagli stesse possedute a livello regolamentare;

**RITENUTO** altresì opportuno che la presente deliberazione, adottata dalla Giunta Comunale per consentirne l'immediata applicazione in sede di versamento del saldo I.C.I. 2008, venga poi recepita dal Consiglio Comunale, per assumere valore di norma interpretativa regolamentare, ai sensi dell'art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 citato in premessa;

**VISTO** il combinato disposto degli artt. 42 e 49 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

**VISTI** i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 267/2000, rispettivamente dal:

responsabile del servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica;

responsabile del servizio ragioneria in ordine alla regolarità contabile;

**CON VOTI** unanimi espressi nei modi di legge;

## **DELIBERA**

**- di ritenere** applicabile *ope legis* l'assimilazione alla abitazione principale sancita dall'art. 1, comma 4 *ter* D.L. 23 gennaio 1993 n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 marzo 1993 n. 75, anche alle unità immobiliari possedute in Italia a titolo di proprietà o

di usufrutto dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato ed iscritti all'A.I.R.E., a condizione che le stesse non risultino locate;

**- di ritenere** di conseguenza applicabile l'esclusione dall'I.C.I. di tali unità immobiliari a prescindere dalla assimilazione a livello regolamentare sancita dal regolamento I.C.I. vigente alla data del 29 maggio 2008;

**- di stabilire** che l'Ufficio tributi comunale provveda a disapplicare quanto indicato in materia dal Ministero delle Finanze nella risoluzione del 5 giugno 2008 n. 12/DF, con conseguente riconoscimento della spettanza dell'esclusione dall'I.C.I. delle unità immobiliari possedute in Italia a titolo di proprietà o di usufrutto dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato ed iscritti all'A.I.R.E., a condizione che non risultino locate, senza necessità che in tal senso si renda necessaria alcuna espressa assimilazione a livello regolamentare;

**- di stabilire** che l'Ufficio tributi comunale provveda a rendere nota l'applicabilità di tale esclusione a tutti i contribuenti iscritti all'A.I.R.E. che risultino in possesso dei requisiti di legge, anche con riferimento all'imposta relativa all'anno 2008, disponendo altresì gli eventuali rimborsi dell'imposta versata da tali soggetti a titolo di acconto I.C.I. per l'anno in corso, ove non dovuta ai sensi della presente deliberazione;

**- di stabilire** che il Funzionario Responsabile dell'Ufficio Tributi, nonché il Segretario comunale, debbano provvedere a certificare entro il 30 aprile 2009, ai sensi dell'art. 77bis comma 32 L. 133/2008, il minor gettito I.C.I. derivante dall'applicazione *ope legis* di tale esclusione nei confronti di tutti i contribuenti iscritti all'A.I.R.E. che risultino in possesso dei requisiti di legge, a prescindere dall'assimilazione all'abitazione principale delle unità immobiliari dagli stesse possedute a livello regolamentare;

**- di rimandare** la presente deliberazione, adottata dalla Giunta Comunale per consentirne l'immediata applicazione in sede di versamento del saldo I.C.I. 2008, ad un successivo recepimento da parte del Consiglio Comunale, per assumere valore di norma interpretativa regolamentare, ai sensi dell'art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 citato in premessa;

**- di dichiarare** la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4 D.Lgs. 267/2000

Firmati all'originale

*IL SINDACO*

F.toBARTOLUCCI MARZIO

**IL SEGRETARIO**

F.toDott.ssa Munda Fernanda

---

***Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo***

Dal Municipio, lì \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

Dott.ssa Munda Fernanda

**Ai sensi del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”:**

***Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio***

**ATTESTA**

che la presente deliberazione è in corso di pubblicazione dal 05/01/2009 come prescritto dall'art. 124.

Villadossola, lì 05/01/2009

*IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dott.ssa Munda Fernanda*

***E' stata trasmessa, con lettera n. \_\_\_\_\_ in data 05/01/2009 , ai capigruppo consiliari (art. 125)***

***La presente deliberazione è divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_***

- decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134, comma 3)***
- perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4)***

***lì, \_\_\_\_\_***

**IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott.ssa Munda Fernanda**